

IVA 2018: principali novità

Legge n. 167/2017 («c.d. europea 2017»)

Legge n. 205/2017 («bilancio 2018»)

- Privilegio del credito di rivalsa
- La ripetizione dell'Iva non dovuta
- Detraibilità dell'Iva non dovuta
- Fatturazione elettronica
- Contrasto dell'evasione nel settore dei carburanti

Privilegio del credito di rivalsa

Articolo 2751 bis, codice civile

(integrato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205/2017)

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

Decorrenza

Per il Tribunale di Milano (2^a sez. Civile, circolare 23/1/2018) «crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018» (1/1/2018).

La ripetizione dell'Iva non dovuta

Antefatto

1. Prassi e giurisprudenza nazionale

La domanda di restituzione dell'Iva indebitamente applicata va presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento o dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione, in base alla norma generale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.

2. Valutazione della Corte di giustizia Ue

Il principio di effettività non osta ad una normativa in materia di ripetizione dell'indebito quale quella italiana, che prevede un termine di prescrizione per l'azione civile da parte del cliente più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso da parte del fornitore, purché quest'ultimo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta di cui trattasi nei confronti del fisco.

Tale condizione non è soddisfatta qualora la normativa abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione la restituzione dell'Iva non dovuta "che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente" (sentenza 15 dicembre 2011, C-427/10).

La ripetizione dell'Iva non dovuta

3. Allineamento della Corte di cassazione

Una volta scaduto il termine biennale di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 546/92, il fornitore può chiedere all'Erario solo il rimborso dell'Iva "che egli ha dovuto rimborsare" al cliente, ossia dell'imposta il cui rimborso al cliente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento coattivo (sentenza n. 12666 del 2012).

4. I rilievi della Commissione europea

Secondo la Commissione europea, l'interpretazione della Corte di cassazione, presupponendo l'onere di sottoporre al giudice la richiesta di restituzione dell'Iva non dovuta avanzata dal cliente che abbia subito l'indebita rivalsa, impone un obbligo sproporzionato in tutti i casi in cui la stessa amministrazione abbia accertato che l'imposta non è dovuta.

La Commissione ha pertanto avviato la procedura d'infrazione 9164/2017, ritenendo violati i principi di effettività e di neutralità in tutti i casi in cui, da un lato, l'amministrazione è consapevole dell'applicazione indebita dell'imposta e, dall'altro, non esiste alcun rischio fiscale per l'Erario.

La ripetizione dell'Iva non dovuta

Intervento correttivo del legislatore: art. 30-ter, Dpr 633/72

(inserito dalla legge n. 167/2017)

1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Detraibilità dell'Iva non dovuta

Art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997

«Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.»

Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 935, della legge n. 205/2017:

«In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione....., l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta é esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ».

Fatturazione elettronica

Fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2019

Le fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente in formato elettronico «P.A.» e trasmesse mediante il Sistema di interscambio. Sono esonerati i soggetti che si avvalgono del regime «di vantaggio» o del regime forfetario.

E' soppresso l'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture.

Anticipazione dell'obbligo al 1° luglio 2018 per:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
- b) prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture con una P.A. Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Operazioni con l'estero (fatture emesse dal 1° gennaio 2019)

Per le operazioni scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, obbligo di trasmettere i relativi dati con frequenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso o alla data di arrivo del documento ricevuto.

Sono escluse dall'obbligo le operazioni documentate da e-fattura trasmessa tramite Sdi e quelle risultanti da bollette doganali.

Contrasto dell'evasione nel settore dei carburanti

Dal 1° febbraio 2018, per la benzina e il gasolio destinati a carburanti per motori per uso autotrazione, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva con mod. F24.

Dal 1° luglio 2018:

1. Fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
2. Obbligatoria la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
3. L'esonero dalla certificazione fiscale, previsto per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, viene limitato a quelle effettuate nei confronti di privati.
4. Onere di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuate dai soggetti passivi Iva presso impianti stradali di distribuzione (contestuale soppressione della disciplina della «scheda carburante»).
5. Spese per carburante per autotrazione deducibili solo se pagate con carte emesse da operatori finanziari.
6. Ai fini Iva, acquisti di carburante e lubrificante per autotrazione da provare mediante pagamento con carte emesse da operatori finanziari o con altro mezzo individuato con provvedimento dell'AE.